

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2289 del 14/05/2019
Oggetto	D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA TECNINOX S.R.L. MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SARMATO (PC), VIA DON SPAGNOLI N. 7. AGGIORNAMENTO D.D. n. 2409 DEL 20.11.2014 A SEGUITO DI MODIFICA NON SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2317 del 10/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quattordici MAGGIO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA TECNINOX S.R.L. MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SARMATO (PC), VIA DON SPAGNOLI N. 7. AGGIORNAMENTO D.D. N. 2409 DEL 20.11.2014 A SEGUITO DI MODIFICA NON SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATE:

1. la Determinazione Dirigenziale n. 2409 del 20.11.2014, con cui la Provincia di Piacenza ha adottato l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività svolta dalla ditta **TECNINOX S.r.l.** (COD. FISC. 08398100159) nello stabilimento ubicato in Comune di Sarmato via Don Spagnoli n. 7. Tale atto è successivamente confluito nel provvedimento conclusivo del S.U.A.P. del Comune di Sarmato del 2.12.2014. L'AUA ricomprende i seguenti titoli:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose ex art. 124 del D.Lgs. 152/06;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. la D.D. n. 31 del 12.1.2015 con cui era modificato l'atto di cui al punto precedente. Tale atto veniva rilasciato dal SUAP con nota n. 999 del 12.2.2015. Nello specifico venivano sostituite le lettere h) e i) del punto 3. della parte dispositiva del provvedimento di adozione dell'AUA con le seguenti:

"h) possono essere utilizzati prodotti vernicianti a base acquosa per un consumo medio giornaliero non superiore a 20 kg/g. Il consumo medio è da valutarsi in relazione ai giorni di effettivo funzionamento degli impianti riportati sul registro di cui al successivo punto i)";

"i) giorni di funzionamento delle emissioni E8 ed E16 ed i consumi mensili di prodotti vernicianti utilizzati (validati dalle relative fatture di acquisto) devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro, con pagine numerate, bollate a cura dell'arpa sezione Provinciale di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti";

VISTE:

- la comunicazione di modifica non sostanziale dell'A.U.A. sopra richiamata, pervenuta con nota della Ditta acquisita al prot. n. 48763 del 27.3.2019;
- la nota n. 2863 del 15.4.2019 (prot. Arpae n. 60694 di pari data) con cui il Comune di Sarmato produceva integrazioni alla comunicazione di cui al punto precedente;
- le note n. 52189 del 1.4.2019 e n. 52199 del 1.4.2019 con cui si provvedeva a chiedere rispettivamente al Comune di Sarmato ed al ST di Arpae di valutare la modifica proposta indicando gli eventuali aggiornamenti da apportare all'AUA vigente;

PRESO ATTO che:

- la modifica consiste nell'eliminazione di un impianto non più in uso dal 2009 relativo alle emissioni denominate E8 ed E23 ed alla rinuncia delle emissioni E10, E11 ed E18;

- il gestore chiedeva se è ancora necessario il registro per l'annotazione dei consumi dei prodotti vernicianti in funzione dell'impiego di prodotti a base acquosa;

ACQUISITA la nota n. 66339 del 29.4.2019 con cui il ST di Arpae giudicava la modifica non sostanziale e riteneva non più necessaria la tenuta del registro per l'annotazione dei consumi dei prodotti vernicianti a base solvente, non essendo effettivamente impiegati;

CONSIDERATO che non risulta pervenuta alcuna osservazione da parte del Comune di Sarmato ai sensi del comma 3 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;

RICORDATO che in merito alle prescrizioni riguardanti l'impiego di prodotti vernicianti a base acquosa era già intervenuta la D.D. n. 31 del 12.1.2015 con cui era prescritta la tenuta di un registro per l'annotazione dei consumi dei prodotti a base acquosa per i quali è imposto un limite di consumo medio giornaliero di 20 kg/g. Il registro rappresenta lo strumento necessario alla verificare del rispetto di tale prescrizione, pertanto deve essere confermato per i soli prodotti vernicianti a base acquosa, visto che i prodotti a base solvente non sono più previsti nel ciclo produttivo. Si ritiene, invece, non più necessaria la prescrizione riguardante la predisposizione della relazione annuale riguardante i COV di cui alla lettera j) della D.D. n. 2409 del 20.11.2014, proprio in virtù dell'impiego di soli prodotti vernicianti a base acquosa;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO necessario aggiornare l'AUA vigente a seguito delle modifiche succitate in base a quanto stabilito dall'art. 6 del DPR 59/13. Contestualmente si ritiene opportuno aggiornare i metodi di campionamento ed analisi alla luce della normativa vigente;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

di aggiornare l'Autorizzazione Unica Ambientale, adottata dalla Provincia di Piacenza con D.D. n. 2409 del 20.11.2014 già modificata dalla Provincia di Piacenza con D.D. n. 31 del 12.1.2015, sostituendo integralmente la parte dispositiva di cui al punto 3. dell'AUA vigente come segue, fermo restando quant'altro

disposto dalla D.D. n. 2409 del 20.11.2014 stessa:

3. di stabilire per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 FORNO 1 TRATTAMENTO FUNZIONANTE A METANO

Portata massima	3500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	12 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E4 IMPIANTO DI GRANIGLIATURA

Portata massima	11000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E6 FORNO FUNZIONANTE A METANO

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E9 VASCHE IMPIANTO DI DECAPPAGGIO E PASSIVAZIONE

Portata massima	11500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Cromo e suoi composti	0,5 mg/Nm ³
Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	2 mg/Nm ³
Acido solforico e suoi sali (espressi come H ₂ SO ₄)	2 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E12 SABBIATURA

Portata massima	650 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E13 GRANIGLIATURA

Portata massima	6500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E14 BRUCIATORE ALIMENTATO A GAS METANO

Portata massima	600 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E15 IMPIANTO DI LAVAGGIO/SGRASSAGGIO

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Sostanze alcaline (espresso come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E16 VERNICIATURA AD IMMERSIONE

Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	8 m

EMISSIONE N. E17 BANCO DI MOLATURA

Portata massima	5800 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E21 BANCHI DI MOLATURA

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E22 GRANIGLIATRICE

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³

- Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E1, E6 ed E14 il gestore può non effettuare monitoraggi a dette emissioni essendo usato, come combustibile, gas metano;
- i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei **COV** espressi come Ctot;
 - UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10849 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI EN 14791, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10393 o Analizzatori automatici (celle elet-

- trochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - o UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - o UNI EN 14385 o UNICHIM 723 per la determinazione del **cromo**;
 - o ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) per la determinazione dell'**acido fluoridrico**;
 - o NIOSH 7401 per la determinazione delle **sostanze alcaline**;
 - o estensione del metodo ISTISAN 98/2 o NIOSH 7903 per la determinazione dell'**acido solforico**;
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- e) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E4, E9, E12, E13, E15, E17, E21 ed E22 devono avere una frequenza almeno **annuale** ed essere effettuati secondo le modalità di cui ai punti precedenti;
- f) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- g) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- h) possono essere utilizzati prodotti vernicianti a base acquosa per un consumo medio giornaliero non superiore a 20 kg/g. Il consumo medio è da valutarsi in relazione ai giorni di effettivo funzionamento degli impianti riportati sul registro di cui al successivo punto i);
- i) giorni di funzionamento dell'emissione E16 ed i consumi mensili di prodotti vernicianti utilizzati (validati dalle relative fatture di acquisto) devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro, con pagine numerate, bollate a cura dell'Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti.

di fare salvo quant'altro previsto e prescritto nell'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata in premessa;

di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Sarmato per il rilascio del provvedimento di aggiornamento che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini dell'attività di controllo.

firmata digitalmente
dalla Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.